

4. Le criticità dello strumento della programmazione negoziata.

Si riportano di seguito le maggiori criticità riscontrate per lo strumento della programmazione negoziata

1 In sede di definizione degli obiettivi del Contratto non è stata definita una **linea settoriale, di filiera o distretto produttivo** pertanto sono state approvate iniziative appartenenti a settori molto diversi fra loro (la distribuzione merceologica delle iniziative è la seguente: 86,5% Industria manifatturiera, 2,7% Produzione e distribuzione di energia elettrica; 10,8% Imprese di servizi).

L'assenza di un indirizzo di specializzazione produttiva del territorio che certamente, non ha privilegiato le vocazioni naturali, le competenze e le esperienze dell'area, ha determinato conseguenze di disomogeneità economico-produttive degli investimenti con forte segmentazione del mercato di riferimento.

A questo si aggiunge:

a. l'assenza di un indirizzo **dimensionale** delle imprese beneficiarie che in funzione degli investimenti, hanno individuato livelli occupazionali molto diversi fra loro, da 4 a 300 dipendenti. E' mancato pertanto anche un elemento di coesione sociale comune fra le diverse che si sono caratterizzate come microimprese e/o di grosse imprese specializzate.

b. l'assenza di una specializzazione e di una impronta innovativa delle tipologie di produzione ammesse a finanziamento non ha garantito la competitività nel mercato globale.

2 I casi revoca e rinuncia hanno riguardato per il 90% le imprese con **provenienza societaria** non locale. Circa 30 mln di euro sono stati "bloccati" da imprenditori non locali che o non hanno mai avviato gli investimenti ovvero non li hanno completati.

A questi si aggiungono 72 mln di euro che non sono stati mai erogati perché destinati ad una unica iniziativa imprenditoriale, la cui compagine sociale, non locale ha rinunciato e non ha mai avviato gli investimenti.

3 Le fasi di istruttoria iniziale, in itinere e finale degli investimenti è stata eseguita nel rispetto della legge 488/92 e **non è stato possibile definire procedure** "ad hoc" per il Contratto d'area di Crotone.

Tale approccio generico ha prodotto effetti deludenti rispetto a molte iniziative approvate che non hanno poi avviato o ultimato gli investimenti perché non sono stati adottati sistemi di valutazione specifici legati al territorio e alle aspettative previste dal contratto d'area.

Si pensi ad esempio alla questione occupazionale e all'obiettivo preciso del Contratto d'area di Crotone di creare nuova occupazione agevolando le assunzioni e recuperando gli ex dipendenti del polo chimico ormai dimesso. Tale obiettivo certamente non può essere raggiunto se si pensa che la prescrizione occupazionale imposta alle iniziative dalla legge 488/92 ecc. riguarda un solo anno, l'anno a regime, senza stabilire vincoli occupazionali negli anni precedenti o successivi quello a regime.

4 La normativa è stata definita con grande ritardo rispetto all'avanzamento degli investimenti, spesso è risultata "leggera" e poco puntuale, permettendo raggiri da parte di imprenditori che hanno portato a vere e proprie truffe (ad es. sono stati eliminati alcuni casi di revoca previsti dalla legge 488/92, sono state ammesse dal Ministero polizze assicurative rilasciate da soggetti non abilitati, ecc.).

5 Nonostante il Ministero abbia delegato al Responsabile Unico molte funzioni di controllo e accertamento degli investimenti, è mancata l'autonomia gestionale dello strumento rispetto a questioni specifiche del Contratto d'area di Crotone, legate al suo territorio e alle iniziative finanziate.

La rigidità di dialogo dimostrata da parte dei referenti del MSE per il superamento di processi burocratici e di lungaggini amministrative infatti, hanno riguardato molti aspetti fra cui: i ritardi nelle nomine delle commissioni ministeriali per gli accertamenti finali, il recupero delle somme derivanti da revoche e rinunce, l'impossibilità di avviare procedure dirette, da parte del Responsabile Unico, per tutelare le somme erogate e gli investimenti realizzati rispetto a episodi di abbandono, furto e incendio nelle sedi. A tal proposito infatti, si ricorda che il Ministero è il soggetto erogatore del contributo ed è l'unico preposto al recupero delle somme nel caso di revoca. Il Responsabile Unico non ha avuto autonomia per la gestione dei casi di revoca e per la tutela ed il recupero delle somme erogate, ha potuto pertanto "suggerire" azioni, ma non ha potuto avviare direttamente procedure di sequestro conservativo dei beni agevolati o altre forme di tutela per il

recupero delle somme concesse e/o la conservazione e il mantenimento con copertura assicurativa dei beni agevolati.

6. Sono mancati strumenti di supporto e sostegno dello strumento della programmazione negoziata. Si pensi alla necessità di avviare programmi di formazione professionale per le nuove figure professionali da inserire nelle attività imprenditoriali finanziate con il contratto d'area.

Nonostante siano stati presentati progetti formativi esecutivi non c'è stata disponibilità di finanziamento di tali progetti né da parte del ministero né della regione.

7. Sono mancate garanzie di organicità funzionale degli interventi infrastrutturali da realizzare a supporto degli insediamenti produttivi.

Si pensi all'area industriale di Cutro, agli interventi previsti e non realizzati e alle scelte di variare e ampliare aree industriali che per diventare tali, ancora oggi, necessitano di interventi di adeguamento molto consistenti da un punto di vista economico e operativo.

Si pensi anche all'area industriale di Crotone dove ancora mancano i servizi di base e i costi di allaccio ai servizi sono molto onerosi e a carico delle singole imprese che hanno acquistato un suolo industriale che già doveva essere "infrastrutturato".

8. Il nuovo disposto normativo DM 215/06 alleggerisce significativamente gli impegni delle aziende rispetto all'impegno occupazionale che rappresenta uno dei pochi impegni che le aziende beneficiarie dovevano garantire. Le maggiori novità introdotte riguardano la revoca per il mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale che eleva al 30% il limite dello scostamento percentuale previsto entro cui non si deve procedere alla revoca. La revoca parziale si applica invece per scostamenti compresi fra il 30% e l'80% rispetto all'obiettivo occupazionale previsto originariamente e quella totale per scostamenti superiori all'80%.

Considerato che l'ambito territoriale del contratto d'area di Crotone è stato riconosciuto come area di crisi, la revoca parziale si applica per scostamenti compresi fra il 50% e il 100% registrati rispetto all'obiettivo occupazionale previsto originariamente.

Pertanto, con il nuovo disposto normativo non è più possibile applicare una revoca totale del contributo per il livello occupazionale e non è chiaro però come si debba procedere per le revoche

già avviate in applicazione del DM 320/00. Infatti secondo il DM 320/00, tutte le revoche avviate si sarebbero dovute perfezionare dopo il 2006, quando sarebbe stato possibile calcolare la media dei livelli occupazionali fatti registrare nei vari anni a regime. Con il nuovo DM 215/06 tale procedura è stata eliminata e secondo le nuove disposizioni verrebbero meno le revoche avviate con il DM 320/00.

9. Nella prima fase del Primo protocollo aggiuntivo è stata avviata un'intensa attività di coinvolgimento delle forze dell'ordine nelle attività di controllo, così come previsto dal protocollo della legalità.

Successivamente, la task force costituita dalle forze dell'ordine, dall'asl, dall'ispettorato del lavoro non è stata più attivata come previsto dal protocollo della legalità e non è stato mai avviato lo strumento dell'osservatorio della legalità.

Il Responsabile Unico ha sollecitato ripetutamente agli organi preposti la presenza delle forze dell'ordine nell'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli tuttavia, per assenza di personale non è stato mai possibile garantire questo supporto alle attività tecniche interne di verifica.

10. Così come previsto dalla legge 488/92 e successive circolari anche per il Contratto d'area è stato imposto che il livello occupazionale previsto doveva essere garantito nel solo anno a regime.

Questa rappresenta una limitazione di un obbligo poiché la gran parte delle aziende ha licenziato negli anni successivi le unità assunte nell'anno a regime e questo ha determinato in alcuni casi anche un rallentamento o addirittura un fermo produttivo "legittimato".

11. In molti casi l'inadeguatezza dei lotti di terreno assegnati alle imprese ha creato ulteriori difficoltà negli insediamenti e aggravi economici rilevanti. Le aree industriali infatti non sono state infrastrutturate in tempi e in modi adeguati alle richieste delle imprese e tuttora, in alcuni casi, risultano carenti o addirittura incomplete (accessi stradali, allacci utenze, ecc.).